

DICHIARAZIONE DI NASCITA

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana



DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Ufficiali dello Stato Civile del comune la nascita di un bambino, che assume così rilevanza giuridica.

Può essere fatta:

- **Entro 3 giorni** presso il centro nascita dell'ospedale e /o Casa di Cura (il quale poi provvederà ad inviare il documento al Comune di residenza dei genitori per la trascrizione e la registrazione anagrafica).
- **Entro 10 giorni**, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita. Se la nascita è avvenuta in Italia, è obbligatorio effettuare la dichiarazione al Comune di nascita qualora entrambi i genitori non siano residenti in Italia.
- **Entro 10 giorni**, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
 - di residenza della madre, se il padre è residente in un altro Comune (come previsto per legge);
 - di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune;
 - di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano;

N.B: I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita e nel caso il termine cada in un giorno festivo è possibile recarsi nei competenti uffici anche il giorno seguente.

Se la dichiarazione di nascita viene fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.

NOME:

Possono essere attribuiti fino a tre nomi, di cui almeno il primo corrispondente al sesso, separati o meno dalla virgola. Su tutti gli estratti e i certificati dello stato civile e dell'anagrafe saranno indicati solo i nomi che si trovano alla sinistra della virgola.

COGNOME:

- il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre.
- il figlio naturale riconosciuto (concepito tra persone non coniugate tra loro), assume il cognome secondo i seguenti criteri:
 - assume il cognome della madre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
 - assume il cognome del padre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
 - assume il solo cognome del padre, se il riconoscimento dei genitori è congiunto;

Tuttavia se i genitori si accordano può essere attribuito anche quello della madre.

Il Comune di Casalgrande al momento della registrazione della nascita all'anagrafe provvede alla richiesta del **codice fiscale**: il Ministero delle Finanze provvederà ad inviare il tesserino relativo all'assegnazione del codice fiscale direttamente al domicilio.

Per la scelta del pediatra occorre rivolgersi all'Assistenza di base SAUB di Scandiano, dopo la denuncia di nascita: <https://www.ausl.re.it/saub-sportello-di-scandiano>

REQUISITI:

La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dall'ostetrica, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata da entrambi i genitori congiuntamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto 16 anni di età. I minori di 16 anni, non sposati, che intendano riconoscere il loro figlio naturale, dovranno chiedere l'autorizzazione al giudice. Una volta ottenuta l'autorizzazione, dovranno chiederne una copia autentica e consegnarla all'ufficiale di stato civile per la formalizzazione del riconoscimento.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Documento di identità di un genitore (di entrambi se non sposati);
- Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da persona che ha assistito al parto.

COSTO: Nessuno

TEMPISTICA: Rilascio immediato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice civile art. 231 e seguenti;

D.P.R. 396/2000;

legge 15/5/1997 n.127,

D.M. 27/02/2001 n. G.U. N. 66 DEL 20/03/2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici,

D.P.R. N. 323 DEL 06/09/1989;

L. N. 470 del 27/10/1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"